

ESPORTARE UVA DA TAVOLA NEL REGNO UNITO

DICEMBRE 2024



**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale
Nazionale 2014-22
Piano di azione biennale 2023-24
Scheda progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione" e 2.1 "Comunicazione"**

Autorità di gestione: Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
Direzione generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Fabio Del Bravo

Coordinamento operativo: Maria Nucera

Autori: Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente

Data: Dicembre 2024

Impaginazione e grafica:
Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività di Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-2022, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato da Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate al 2023. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito www.reterurale.it in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale dell'uva da tavola
- Le importazioni di uva da tavola del Regno Unito
- Relazioni UE-Regno Unito: I grandi cambiamenti
- Conseguenze della BREXIT
- Organismi normativi e di controllo
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione nel Regno Unito
- Documenti doganali
- Trasporti
- Tariffe doganali e Imposizioni fiscali
- Etichettatura e Marcatura UKCA
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

1. Dati Paese

Nome del paese: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*)
Codice ISO: GB
Capitale: Londra
Forma istituzionale: Monarchia costituzionale parlamentare (Reame del commonwealth)
Superficie: 242.521 kmq
Popolazione: 67.736.802 (stima 2022)
Densità: 278 ab/kmq
Lingue principali: Inglese (ufficiale), Gallese, Scozzese (ufficiali nelle rispettive regioni)
Religione: Cristiani (59.5%)
Moneta: sterlina britannica
Membro di: Commonwealth, Consiglio d'Europa, EBRD, NATO, OCDE, ONU, OSCE
Unità monetaria: sterlina britannica
Tasso di occupazione: 75,0 % (ott-dic 2023)
Tasso di disoccupazione: 3,8 % (ott-dic 2023)
Inflazione: 4,2 % (gennaio 2024)

Fonte: <https://www.ons.gov.uk/>

GEO-POLITICA

Il Regno Unito è uno Stato insulare dell'Europa occidentale con una popolazione di circa 67 milioni di abitanti, che ebbe origine con l'Atto di Unione del 1800 che univa il Regno di Gran Bretagna e il Regno d'Irlanda. Gran parte dell'Irlanda si separò poi nel 1922 costituendo lo Stato Libero d'Irlanda (l'attuale Repubblica d'Irlanda). Stato unitario, attualmente composto da quattro nazioni costitutive (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), è governato da un sistema parlamentare, con Londra capitale e sede del governo.

Spesso viene impropriamente chiamato Gran Bretagna o Inghilterra, quando in realtà con il termine Gran Bretagna si indica l'estensione geografica (l'isola maggiore) e con il termine Inghilterra si indica solo una dei e quattro territori che compongono il regno. Il Re Carlo III è anche il capo di Stato di 16 paesi membri del Commonwealth delle nazioni (cui il Regno Unito aderisce dal 1931), detti reami del Commonwealth (tra i quali il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Giamaica).

ECONOMIA


La lettura preliminare sul PIL del quarto trimestre 2023 del Regno Unito ha evidenziato una contrazione dello 0,3% su base trimestrale, facendo peggio del -0,1% atteso dagli analisti, dopo il -0,1% della rilevazione precedente e spingendo il paese in una recessione tecnica. Su base annua, l'economia britannica ha registrato una flessione dello 0,2%, a fronte del +0,1% previsto dal consensus e del +0,2% del terzo trimestre 2023 (rivisto da +0,3%). Gli indicatori economici più tempestivi indicano un quadro in miglioramento fino alla prima metà del 2024 (fonte: <https://data.oecd.org/>).

2. Il mercato mondiale dell'uva da tavola

Nel 2023 gli scambi mondiali di uva da tavola¹ hanno raggiunto il valore di 8,6 miliardi di euro² per 4,4 milioni di tonnellate di prodotto. Negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento delle importazioni in valore (+22%) e nel 2023 le importazioni mondiali di uva da tavola rappresentano lo 0,5% delle importazioni totali agroalimentari.

Nel 2023, il mercato mondiale dell'uva da tavola è dominato dal Perù con una quota del 19% in valore e del 15% dei volumi globalmente esportati; nella graduatoria mondiale dei paesi esportatori, l'Italia occupa la terza posizione in valore e la quarta in volume, detenendo una quota dell'export totale pari rispettivamente al 10% e al 9%.

I principali esportatori mondiali di uva da tavola



Codice HS6: 080610

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Sul fronte del valore delle importazioni, gli USA guidano la classifica dei paesi acquirenti di uva da tavola, con un'incidenza del 24% nelle importazioni mondiali; seguono, la Germania con una quota dell'8,4% e i Paesi Bassi (7%).

Il Regno Unito, con una quota del 6%, si posiziona al quarto posto nella classifica degli importatori mondiali di uva da tavola, seguito dalla Cina (5%). Nel 2023 il valore degli acquisti all'estero di uva da tavola da parte del Regno Unito ha superato i 613 milioni di euro, per una quantità di 259 mila tonnellate di prodotto.

Prendendo in considerazione i principali paesi importatori, l'Italia figura tra i fornitori più rilevanti solo per la Germania, per cui rappresenta il primo paese fornitore con una quota sull'import totale di uva da tavola del 28% in valore, e per il Regno Unito, per cui nel 2023 ha fornito l'8,2% del valore delle importazioni totali di uva da tavola.

¹HS6: 080610

²Tutti i valori riportati nella presente scheda sono a prezzi correnti; pertanto, non tengono conto delle oscillazioni attribuibili alla componente stagionale.

Principali paesi importatori in valore e quota di mercato dei relativi fornitori


Graduatoria	Principali paesi importatori	Import 2023 (mln euro)	Posizione e quota % dei principali paesi fornitori				
			I	II	III	IV	V
1°	USA	1.613	Perù (41,2%)	Messico (31,2%)	Cile (24,0%)	Brasile (2,9%)	Sud Africa (0,4%)
2°	Germania	607	Italia (28%)	Sud Africa (18,8%)	India (9,0%)	Spagna (7,2%)	Grecia (6,6%)
3°	Paesi Bassi	714	Sud Africa (27,3%)	Perù (17,6%)	India (12,5%)	Egitto (8,4%)	Cile (8,2%)
4°	Regno Unito	593	Spagna (22,5%)	Sud Africa (21,4%)	Perù (11,7%)	Egitto (10,4%)	Italia (8,2%)
5°	Canada	387	USA (36,4%)	Perù (25,7%)	Messico (14,0%)	Cile (12,9%)	Sud Africa (7,7%)

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

3. Le importazioni di uva da tavola del Regno Unito

Negli ultimi cinque anni le importazioni complessive di uva da tavola del Regno Unito si sono ridotte dell'8% in volume a fronte di un incremento in valore del 3,2%, a testimoniare un certo incremento dei prezzi medi unitari all'import. Nel caso specifico dell'uva da tavola italiana nel quinquennio si osserva un incremento notevole degli acquisti da parte del Regno Unito: in particolare, nel 2023 i volumi sono cresciuti quasi del 70% rispetto al 2019, mentre il valore è aumentato addirittura del 109%. L'unico fornitore del Regno Unito che nello stesso periodo ha registrato un calo nelle spedizioni di uva da tavola è il Sud Africa (-9,5% in valore e -1,6% in volume).

Dinamica dell'import di uva da tavola del Regno Unito per paese di provenienza




Codice HS6: 080610

Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (data base ITC).

Il prezzo medio all'import di uva da tavola nel Regno Unito si è attestato nel 2023 a 2,37 euro/kg, in aumento del 12,4% sul 2019. Questo aumento si può ricondurre in parte all'uscita del Regno Unito dall'UE e alla stipula di nuovi accordi per gli scambi commerciali tra l'UE e al nuovo Paese terzo Regno Unito; in particolare, la Brexit ha determinato un aumento dei costi logistici, amministrativi e burocratici che ha avuto un impatto sullo scambio di prodotti agroalimentari tra i paesi membri dell'UE e il Regno Unito. Inoltre, il ritorno imponente dell'inflazione osservato a livello mondiale nel biennio 2021-2022 ha contribuito all'aumento dei prezzi di prodotti e servizi in maniera diffusa.

Tra i principali competitor sul mercato britannico, l'Italia si colloca su livelli di prezzi unitari più elevati rispetto alla media, in linea con il prezzo del prodotto spagnolo e al di sotto del livello dell'uva da tavola peruviana. Per il prodotto nazionale si è osservata una rivalutazione del 24% nel quinquennio.

I prezzi medi all'import dell'uva da tavola nel Regno Unito (euro/kg)



Codice HS6: 080610

Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (data base ITC).

4.Relazioni UE-Regno Unito:i grandi cambiamenti

Il Regno Unito stato membro dell'Unione Europea dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 2020, non ha mai fatto parte dell'unione economica e monetaria della UE e non ha mai adottato la moneta unica, l'euro.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci è regolata dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

Il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo



Dopo il referendum del 23 giugno 2016, quando con il 52% dei voti vinse il fronte anti-UE, il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea il 31 gennaio 2020. A seguito della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 il commercio ha subito profondi cambiamenti. Sono venuti meno gli accordi internazionali previsti dalle

dalle politiche dell'UE e di fatto è terminata la libera circolazione delle merci.

Status speciale dell'Irlanda del nord

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende l'Irlanda del Nord come parte del Regno Unito (UK). Sulla base dell'accordo di recesso tra l'Unione Europea (UE) e il Regno Unito, tuttavia, l'Irlanda del Nord ha uno status speciale. Sebbene faccia parte del territorio doganale del Regno Unito a norma dell'articolo 4 del protocollo riveduto dell'accordo di recesso (il cosiddetto protocollo dell'Irlanda del Nord - PIN), il codice doganale dell'Unione (CDU) dell'UE e un insieme limitato di norme del mercato unico continuano ad applicarsi all'Irlanda del Nord, in particolare la legislazione sulle merci, norme sulla produzione e la commercializzazione agricola, IVA e accise sui beni, nonché norme in materia di aiuti di Stato. Nella misura in cui le norme doganali dell'Unione si applicano all'Irlanda del Nord, ai fini dell'applicazione di tali norme, l'Irlanda del Nord è trattata come se facesse parte del territorio doganale dell'Unione. Inoltre, l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, vale a dire l'intera isola, formano un'area sanitaria-epidemiologica comune, con effetto delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) applicabili e dell'importabilità generale delle merci ad esse soggette.

Di conseguenza, nessuna vigilanza, controllo o formalità doganale è applicabile alle merci che circolano tra l'UE e l'Irlanda del Nord, in quanto movimento intra-UE. Tuttavia, qualsiasi merce in transito verso l'Irlanda del Nord attraverso l'isola di Gran Bretagna di solito richiede un regime di transito come descritto nell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito



L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra l'UE e il Regno Unito stabilisce regimi preferenziali, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione. Tale accordo si fonda su disposizioni che garantiscono condizioni di parità ed il rispetto dei diritti fondamentali.

EU-UK (Trade and Cooperation Agreement)

Firmato il 30 dicembre 2020, applicato in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e in vigore dal 1° maggio 2021, e si basa su quattro pilastri principali:

1. un nuovo **accordo di libero scambio**, senza tariffe né quote, con l'obiettivo di instaurare una solida cooperazione in campo economico, sociale ed ambientale;
2. un **partenariato economico e sociale** che copre: a) i trasporti aerei e su strada, b) l'energia, c) la lotta contro i cambiamenti climatici, d) la pesca, e) la ricerca e l'innovazione, f) una clausola di non discriminazione tra cittadini europei che si applica ai visti, ai servizi e al coordinamento della sicurezza sociale;
3. una nuova **partnership** che possa **garantire la sicurezza dei cittadini UE e UK**: stretta cooperazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità, rispetto e protezione dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali;
4. un nuovo quadro di **governance** che vede l'istituzione di un Consiglio di partenariato (Joint Partnership Council), il cui compito è quello di assicurare che l'accordo venga interpretato ed applicato correttamente.

Riguardo alle **relazioni commerciali UE-UK**, l'accordo pone le basi fondamentali volte a limitare fin da subito alcuni ostacoli allo scambio di beni e servizi come, ad esempio, l'azzeramento di tariffe doganali e contingentamenti sulle merci.

Tuttavia, appare opportuno precisare che, pur vigendo un accordo di libero scambio, tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell'una e dell'altra parte saranno sottoposte alle formalità doganali atte a definirne la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici.

EU-UK Accordo commerciale

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Governo UK (orientamenti sulla Brexit)

<https://www.gov.uk/government/collections/brexit-guidance>

Commissione Europea

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2531

Info Brexit: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

<https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>



5. Conseguenze della Brexit

	SVANTAGGI BREXIT: USCITA UK DALLA UE, DAL MERCATO UNICO E DALL'UNIONE DOGANALE	ACCORDO DI COOPERAZIONE UE-REGNO UNITO
MERCI 	<ul style="list-style-type: none"> ● Le merci britanniche non beneficiano più della libera circolazione delle merci, portando a una maggiore burocrazia per le imprese e adeguamenti nelle catene di approvvigionamento UE-Regno Unito; ● Formalità doganali e controlli sulle merci britanniche per ingresso nell'UE, con più ritardi alle frontiere; ● IVA e, ove applicabili, accise (es. bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) dovute all'importazione (anche per acquisti online); ● I produttori britannici che desiderano commercializzare sia nella UE che nel Regno Unito devono soddisfare gli standard e le normative di entrambi i mercati e adempiere a tutte le formalità e controlli applicabili da parte degli organismi dell'UE (nessuna equivalenza di valutazione della conformità); ● Le esportazioni di alimentari del Regno Unito sono soggette a certificazioni sanitarie e fitosanitarie e sottoposti a controlli sistematici alla frontiera. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zero dazi o quote sulle merci scambiate, assicurando prezzi più bassi per i consumatori, a condizione che vengano rispettate le regole di origine concordate; ● I commercianti possono autocertificare l'origine della merce venduta e godere del "cumulo completo" (ai fini dell'origine, le opere contano come i materiali utilizzati), facilitando il rispetto dei requisiti e ottenere l'accesso al mercato a tariffa zero; ● Riconoscimento reciproco di "operatori economici autorizzati" che assicura meno formalità doganali e un flusso più fluido delle merci; ● Definizione comune di standard Internazionali e possibilità di autodichiarazione di conformità dei prodotti per snellire le formalità per i produttori di entrambi i mercati; ● Agevolazioni specifiche per il settore del vino (biologico), automobilistico, farmaceutico e chimico.
SERVIZI 	<ul style="list-style-type: none"> ● I fornitori di servizi del Regno Unito non beneficiano più dell'approccio "paese di origine" o "passaporto" che consentono l'accesso automatico all'intero mercato unico dell'UE; ● Niente più riconoscimento automatico della professione per medici, infermieri, dentisti, farmacisti, veterinari, ingegneri e architetti, etc. Pertanto, le qualifiche professionali devono essere riconosciute in ciascuno Stato membro UE in cui il professionista del Regno Unito desidera esercitare; ● Gli operatori del Regno Unito non sono più liberi di fornire servizi audiovisivi nell'UE con licenza britannica. 	<ul style="list-style-type: none"> ● I fornitori di servizi o gli investitori dell'UE hanno lo stesso trattamento degli operatori del Regno Unito e viceversa; ● Agevolazioni per viaggi di lavoro a breve termine e distacchi temporanei di personale altamente qualificato; <p>Rimozione delle barriere al commercio digitale, compreso il divieto di localizzazione nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gli appalti pubblici del Regno Unito sono aperti agli offerenti della UE stabiliti nel Regno Unito, su un piano di parità, e viceversa, anche per piccoli appalti.
TRASPORTI 	<ul style="list-style-type: none"> ● Il Regno Unito non partecipa più al mercato unico dell'UE per i servizi di trasporto; ● Per i trasportatori britannici, non più di una di tali operazioni potrà essere un'operazione di cabotaggio. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Accesso illimitato point-to-point per gli autotrasportatori di merci tra l'UE e il Regno Unito + pieni diritti di transito nei rispettivi territori; ● Diritto di eseguire fino a 2 operazioni extra nel territorio dell'altra parte (di cui massimo 1 servizio di cabotaggio per trasportatori britannici); ● Disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, garantendo livelli elevati per la sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente; ● Pieno diritto di transito per i trasportatori irlandesi su strada di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE.

Libera circolazione delle persone

L'ingresso nel Regno Unito di cittadini europei, incluso per transito aeroportuale, è consentito unicamente con il passaporto, con validità residua per almeno tutto il periodo di permanenza nel Paese. Il passaporto collettivo non è accettato.

Le carte d'identità UE, rilasciate dall'Italia, sono utilizzabili solo dai cittadini UE in possesso di "settled Status" o "pre-settles status", ai sensi dell'accordo di recesso o dalle altre limitate categorie indicate alla pagina web: <https://gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen>.

I cittadini italiani che entrano nel Regno Unito per turismo non necessitano di visto, per soggiorni di durata massima di 6 mesi.

Viaggi d'affari nel Regno Unito

È possibile partecipare ad attività imprenditoriali, come ad es: riunioni, eventi e conferenze. È possibile entrare nel Regno Unito più volte durante quel periodo, ma non si può vivere nel Regno

Per saperne di più si consultino i siti istituzionali.

- *Verificare se richiedere un visto per svolgere le attività di impresa*
<https://www.gov.uk/visit-uk-business-trip>
- *Richiedere un'autorizzazione di viaggio elettronica (ETA)*
<https://www.gov.uk/guidance/electronic-travel-authorisation-eta>
- *Orientamenti sulla Brexit*
<https://www.gov.uk/government/collections/brexit-guidance>

LE NUOVE REGOLE UK PER IMPORT/EXPORT DI ALIMENTI

Con l'uscita dall'UE il Regno Unito ha ripreso il "controllo" per riformulare e reinsediare i poteri giuridici e decisionali precedentemente gestiti a livello dell'UE. La legislazione che prescrive come vengono valutati i rischi per la sicurezza alimentare e stabilisce i requisiti ambientali e di benessere degli animali per la produzione alimentare, è stata profondamente implicata in queste divisioni. Le diverse priorità e posizioni delle quattro nazioni del Regno Unito sono chiaramente evidenti. Mentre l'Irlanda del Nord rimane parte del mercato unico dell'UE per la legislazione alimentare, la Scozia ha recentemente approvato una legislazione che afferma ampi poteri per mantenere l'allineamento con la legislazione dell'UE, anche per quanto riguarda la legislazione alimentare.

In sostanza, il legislatore britannico ha recepito solo alcune delle regole vigenti in UE. Le linee guida governative spiegano dunque le regole da applicare a partire dal 1° gennaio 2021. Con specifico riguardo all'immissione in commercio delle merci, oltreché a dichiarazioni doganali e applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

- *Per maggiori informazioni consulta le "linee guida - come importare o spostare alimenti e bevande dall'UE e dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna" a cura del Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali:*
<https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain>

Le suddette linee guida del governo illustrano gli elementi richiesti per l'importazione di alimenti nel Regno Unito distinti per singole categorie di prodotto.

Il Regno Unito ha pubblicato, in data 29 agosto 2023, la versione finale del sistema di controlli alle frontiere, denominato Border Target Operating Model, disponibile al seguente link [BTOM](#).

<https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023>

(vedi di seguito § le nuove procedure per il controllo merci in dogana).

Norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi

La commercializzazione dell'uva da tavola nel Regno Unito è disciplinata dal Regolamento di esecuzione (UE) N.543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda frutta e verdura e ortofrutticoli trasformati (*Testo consolidato: allegato I; Parte 9 della Parte B*). Gli ortofrutticoli freschi in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione devono soddisfare i requisiti di qualità e di etichettatura. Questi sono chiamati standard di marketing.

Le persone fisiche e giuridiche, in tutte le fasi di produzione e commercializzazione devono seguire le regole per soddisfare gli standard di marketing (tra cui: Coltivatori, Imballatori, Distributori, Grossisti, Rivenditori, Importatori, Esportatori).

Sono previsti 2 standard di commercializzazione:

- Standard di commercializzazione specifico (SMS) per 10 tipi di prodotti freschi;
- Standard di commercializzazione generale (GMS) per la maggior parte degli altri prodotti freschi di frutta, verdura, noci ed erbe aromatiche.

Lo Standard di marketing specifico (SMS) include regole di qualità e di etichettatura che i prodotti devono rispettare in ogni fase della produzione e della commercializzazione.

➤ Vedi [Uva da tavola \(PDF\)](#)

Definizione di prodotto

La norma si applica alle uve da tavola di varietà (cultivar) ottenute da *Vitis vinifera* L. da fornire fresche al consumatore, escluso le uve da tavola destinate alla trasformazione industriale.

Classificazione

Le uve da tavola sono classificate in tre classi:

- (i) Classe "Extra" - Le uve da tavola di questa categoria devono essere di qualità superiore, caratterizzate dalla varietà, tenendo conto della zona di coltivazione. Devono essere esenti da imperfezioni, ad eccezione di lievissimi difetti superficiali, a condizione che non pregiudichino l'aspetto generale.
- (ii) Classe I - Le uve da tavola di questa categoria devono essere di buona qualità, caratterizzate dalla

varietà, tenendo conto della zona in cui vengono coltivate. Possono essere ammessi lievi imperfezioni, a condizione che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità e la presentazione.

(iii) Classe II - Questa classe comprende le uve da tavola che non possono essere incluse nelle classi superiori, ma soddisfano i requisiti minimi sopra specificati. I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, sviluppo e colorazione, a condizione che queste non pregiudicano le caratteristiche essenziali della varietà. Gli acini devono essere sufficientemente sodi e aderenti.

➤ **Vedi regolamento**

<https://www.gov.uk/guidance/comply-with-marketing-standards-for-fresh-fruit-and-vegetables#full-publication-update-history>

6. Organismi normativi di controllo

Food Standards Agency (FSA)

Il compito dell'Agenzia per gli standard alimentari (FSA) stabilito dalla legge, è quello di salvaguardare la salute pubblica e proteggere gli interessi dei consumatori in relazione al cibo. Lavora a stretto contatto con il governo del Regno Unito e i governi del Galles e dell'Irlanda del Nord, in modo indipendente e trasparente.

➤ <https://www.food.gov.uk/>

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Defra è il Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali e l'Agenzia per la salute degli animali e delle piante, supportato da 32 agenzie ed enti pubblici. È responsabile del miglioramento e della protezione dell'ambiente, sostiene le industrie locali dei settori: alimentare, agricoltura e pesca.

➤ <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs>

➤ <https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency>

Agenzia per i pagamenti rurali

RPA (Rural Payments Agency) è un'agenzia esecutiva, sponsorizzata dal Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali

➤ <https://www.gov.uk/government/organisations/rural-payments-agency>

HM Revenue & Customs (HMRC)

L'Autorità governativa per il fisco e le dogane del Regno Unito

➤ <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs>

Ufficio Proprietà Intellettuale

L'Autorità governativa per la tutela della Proprietà intellettuale (PI): tipi e usi della PI, Marchi, Brevetti, Diritto d'autore, Disegni, Diritto e pratica, Reati e violazioni della PI.

➤ <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>

Dal 1° gennaio 2024, il Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale (BEIS) è stato sostituito con: il **Dipartimento per le imprese e il commercio** (DBT), il **Dipartimento per la sicurezza energetica e la rete zero** (DESNZ) e il **Dipartimento per la scienza, l'innovazione e la tecnologia** (DSIT).

<https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-and-trade>

➤ <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-energy-security-and-net-zero>

➤ <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-science-innovation-and-technology>

➤ <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrialstrategy>

7. Grado di apertura del mercato

MERCATO DELL'UVA DA TAVOLA

Il Regno Unito è un mercato di importazione molto importante, stabile e con consumi elevati. È, tuttavia, un mercato saturo e il modo migliore per entrare è competere con gli altri fornitori, con prezzi migliori, nuove varietà di prodotto, imballaggi originali e sostenibili e altre innovazioni.

Il consumatore britannico mangia in media oltre quattro chili di uva a persona all'anno. Sul mercato è presente un'ampia varietà di uve, quella senza semi è lo standard più richiesto.

Oggi, i discount Lidl e Aldi stanno assorbendo una quota crescente nelle promozioni di uva da tavola.

Secondo uno studio pubblicato nel 2022 dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), il consumo nazionale di uva è aumentato da 275 mila tonnellate nel 2019 a 280 mila tonnellate nel 2022. Gli stessi dati mostrano che tra il 2020 e il 2022 le importazioni di uva fresca del Paese (soprattutto uva da tavola) sono aumentate da 269 mila tonnellate a 280 mila tonnellate. Inoltre, secondo le informazioni USDA, la produzione agricola del Regno Unito nel 2019 sarebbe stata di circa 29,83 miliardi di dollari. Pertanto, una combinazione di tutti questi elementi è ciò che spinge l'aumento dell'uva da tavola nel Regno Unito.

La praticità di uso è sempre più apprezzata dai consumatori inglesi. L'uva da tavola beneficia di questa tendenza poiché è comoda da mangiare ed è un ottimo snack, fresco e salutare. Per lo stesso motivo, i consumatori preferiscono le varietà senza semi, come Thompson, Superior e Crimson, coltivate in Grecia, che si prevede spingeranno la domanda di mercato ancora più in alto nel Regno Unito, come evidenzia il rapporto di Research and Markets.

L'Uva: un comparto sempre più strategico per l'agroalimentare inglese

Le principali regioni produttrici di uva in Inghilterra si trovano nelle parti meridionali del paese, in particolare nelle contee del Kent, Sussex e Hampshire. Queste zone hanno un clima più mite che è più favorevole alla coltivazione della vite. Il mercato inglese dell'uva da tavola valorizza il prodotto locale, il che attrae i consumatori che preferiscono sostenere l'agricoltura nazionale e ridurre l'impronta di carbonio associata all'importazione di frutta da regioni lontane.

Il mercato online

Nel Regno Unito, l'e-commerce è molto diffuso: il 45% della popolazione utilizza internet per acquistare prodotti alimentari e bevande. Si ricorre al web anche per acquisire informazioni sui prodotti da consumare: a farlo è il 40% dei consumatori.

Negli ultimi cinque anni, i profitti degli ordini e delle consegne di cibo online sono aumentati ad un tasso annuo composto del 29,4%. La tendenza è in aumento legata, anche, al rientro in ufficio ed al lavoro in presenza. I consumatori a corto di tempo, infatti, si rivolgono sempre più a piattaforme di ordinazione e consegna di cibo. Gli stili di vita di consumatori sempre più impegnati continueranno a spingere la domanda sebbene la convenienza rimarrà la leva principale.

La crescente domanda ha influito sull'ampliamento della gamma di alimenti che vengono offerti online. In particolare, ristoranti e take-away hanno aderito a piattaforme online per ottenere l'accesso a una base di consumatori sempre più ampia e ad una maggiore esposizione.

Le piattaforme continuano tuttavia ad affrontare numerose sfide, sotto forma di pressione sui prezzi, contenziosi in materia di lavoro e calo della domanda di fronte alla crisi del costo della vita. La "Generazione Z" entrerà nella forza lavoro e diventerà una delle principali fonti di potere d'acquisto.

Nel 2022-23, le entrate sono aumentate del 7,2% per raggiungere 3,3 miliardi di sterline. Nei cinque anni fino al 2027-28, si prevede che le entrate aumenteranno a un tasso annuo composto del 7,9% per raggiungere i 4,9 miliardi di sterline.

Vendite al dettaglio

Si stima che i volumi delle vendite al dettaglio (quantità acquistata) siano rimbalzati del 3,4% nel gennaio 2024, a seguito di un calo record del 3,3% nel dicembre 2023 (rivisto da un calo del 3,2%). Questo è stato il più grande aumento mensile da aprile 2021 ed ha restituito volumi ai livelli del novembre 2023.

I volumi di vendita in tutti i sottosettori, ad eccezione dei negozi di abbigliamento, sono aumentati nel corso del mese di gennaio 2024, con negozi di alimentari come i supermercati che contribuiscono maggiormente all'aumento. I volumi delle vendite di negozi alimentari sono aumentati (3,4%) a gennaio 2024, rispetto a dicembre 2023 (3,1%). All'interno dei negozi di alimentari, il recupero di gennaio 2024 è dovuto principalmente ai supermercati.

Made in Italy

Il Regno Unito rappresenta un importante mercato per l'export agroalimentare italiano e vi sono indiscutibili margini di crescita considerato il forte appeal del made in Italy.

Nel post-Brexit gli acquisti di prodotti alimentari italiani non sono diminuiti, bensì si segnala un aumento della quota di mercato italiana, dal 5,6% al 6,3% ad oggi.

Oltre che ad essere digital addicted, gli affezionati al made in Italy sono particolarmente sensibili ai temi legati alla sostenibilità, un fenomeno in crescita negli ultimi anni. Dallo scoppio della pandemia, per 6 consumatori su 10 è diventato fondamentale che i prodotti alimentari abbiano una confezione sostenibile oppure siano stati prodotti nel rispetto dell'ambiente o secondo standard etici. "La La La

La sostenibilità e il digital sono due leve da sfruttare per le aziende dell'alimentare italiano che vogliono esportare in UK, anche alla luce di quello che è l'identikit del consumatore di food made in Italy gli heavy user di prodotti italiani hanno infatti un profilo ben definito: sono millennials, ben istruiti e con reddito alto, residenti nelle grandi città e, soprattutto, attenti alla sostenibilità e digital engaged”.

Il sistema distributivo

- **Supermercati:** quattro catene di supermercati dominano la vendita al dettaglio di prodotti alimentari nel Regno Unito, rappresentando il 66% del mercato.
- **Discount:** nel 2022, la quota di mercato combinata dei discount ha raggiunto il 13,4% del mercato alimentare britannico.
- **E-commerce:** il valore del mercato alimentare online del Regno Unito ha registrato un'enorme crescita negli ultimi anni. Una variante dell'e-commerce è il Click and Collect; con la crescente popolarità della vendita al dettaglio online, supermercati e altri rivenditori hanno introdotto l'opzione "Click and Collect", che è diventata estremamente popolare e sta crescendo rapidamente. È un concetto che unisce i vantaggi della vendita al dettaglio online con quelli della presenza in negozio.
- **Convenience stores:** il mercato dei convenience stores nel Regno Unito è altamente frammentato e variegato.

Le piccole e medie imprese riescono ad aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti della GDO solo quando si dedicano a prodotti di nicchia di alta qualità.

Alimenti biologici

Il cambiamento delle tendenze e delle diete dei consumatori sta spingendo la crescita del settore della vendita al dettaglio di alimenti biologici.

Nel corso dei cinque anni fino al 2027-28, si prevede che le entrate al dettaglio di alimenti biologici cresceranno a un tasso annuo composto del 2,1% a 1,2 miliardi di sterline, mentre il margine di profitto medio del settore salirà al 6,3%. Le crescenti preoccupazioni per la salute, la sostenibilità e il benessere degli animali continueranno a guidare l'espansione del settore, con consumatori giovani ed etici che sosterranno la crescita a lungo termine del settore.


La generazione Z dominerà, entrerà nel mondo del lavoro e rappresenterà fonte significativa di potere di spesa, portando nuovi valori, aprendo nuovi mercati e ponendo maggiore attenzione all'alimentazione sana e all'autenticità del marchio.

I problemi di contaminazione e benessere degli animali rappresentano il motivo della scelta verso carne, pollame e pesce biologici. Le preoccupazioni relative al benessere degli animali hanno sicuramente un ruolo da svolgere nelle vendite di alimenti, in particolare dopo la diffusione dei documentari (ad esempio, Seaspiracy di Netflix) che evidenziano le condizioni dei metodi di agricoltura convenzionali.

8. Procedure di importazione nel Regno Unito

Le merci importate nel territorio doganale del Regno Unito devono essere debitamente dichiarate in anticipo alle Autorità presso il primo ufficio doganale di entrata al fine di eseguire un'analisi dei rischi per la sicurezza e la protezione di tali merci. Successivamente, tali merci devono essere presentate in dogana e, entro 90 giorni, vincolate a un regime doganale. Fino a tale collocamento (o riesportazione), le merci sono temporaneamente immagazzinate sotto controllo doganale.

IMPORTARE MERCI NEL REGNO UNITO: PASSO DOPO PASSO



Clicca sul sito <https://www.gov.uk/import-goods-into-uk> per scoprire per ciascun “passo” quali sono le specifiche da seguire

A tutte le merci esportate da un paese membro UE nel Regno Unito si applicano le formalità doganali, generalmente previste alla circolazione di merci tra l'UE e qualsiasi altro paese terzo.

L'adempimento di queste formalità possono comportare ritardi in dogana, pertanto, si suggerisce agli esportatori di informarsi preventivamente sulle nuove procedure amministrative a seguito dell'**accordo UE-UK** che prevede regimi preferenziali nell'interscambio commerciale.

Per l'espletamento degli adempimenti doganali può essere utile affidarsi ad un **intermediario UK**, purché abilitato con **bagde al Chief** (sistema doganale britannica).

Si osserva che per agevolare le operazioni di importazione, restano comunque validi gli istituti della *dichiarazione semplificata e del duty deferment account*, che dovranno tuttavia essere previamente autorizzati dall'autorità doganale britannica.

➤ <https://www.gov.uk/guidance/using-simplified-declarations-for-imports>

LE NUOVE PROCEDURE PER IL CONTROLLO MERCI ALLA DOGANA

In data 31 gennaio 2024 è entrato in vigore il Border Target Operating Model (BTOM), ovvero il sistema dei controlli alle frontiere previsto dal governo del Regno Unito.

Il BTOM illustra le novità operative riguardanti semplificazioni, controlli, digitalizzazione e procedure attraverso la Single Window (Sportello Unico) del Regno Unito, proponendo un nuovo approccio ai controlli di sicurezza e ai controlli sanitari e fitosanitari (SPS) alla frontiera UK.

Per i **prodotti SPS** (cioè, prodotti sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari) è confermata la classificazione in categorie ad alto, medio e basso rischio da cui dipende l'intensità dei controlli alle frontiere nonché l'obbligo di certificati sanitari e fitosanitari.

La categorizzazione dipende sia dalla tipologia di merce che dal paese di provenienza (<https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain>, elenco soggetto ad aggiornamento).

È confermata l'entrata in vigore del nuovo sistema in tre fasi.

- **31 gennaio 2024** – Introduzione dei certificati sanitari e fitosanitari sulle importazioni dalla UE di prodotti animali e vegetali a medio rischio e di alimenti e mangimi (non di origine animale) ad alto rischio.

- **30 aprile 2024** – Introduzione dei controlli, sia documentali che di identità e fisici (con frequenza riskbased) sulle suddette tipologie di prodotti, al momento dell'arrivo in frontiera.

Le ispezioni sulle merci ad alto rischio, che già avvengono presso i luoghi finali di destinazione, saranno espletate nei posti di controllo frontaliere (Border Control Post).

- **31 ottobre 2024** – Obbligo delle safety and security declarations per le importazioni di prodotti sanitari e fitosanitari (SPS). Diventa operativo il cosiddetto UK single trade window, sistema digitalizzato e semplificato in cui saranno caricate tutte le informazioni ed i dati obbligatori per importare merci da oltre-Manica prima dell'arrivo presso la dogana britannica.

I certificati fitosanitari saranno digitalizzati (EPhyto) in un processo graduale che inizierà con i partner commerciali che hanno il maggiore volume di scambi con il Regno Unito.

I prodotti ortofrutticoli coltivati nell'UE e importati dall'UE in Gran Bretagna non devono essere sottoposti a controlli sulle norme di commercializzazione o sulla salute delle piante.

I controlli sulle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli importati dall'UE non dovrebbero essere introdotti prima del 1° febbraio 2025. È in corso un'ulteriore valutazione del rischio fitosanitario per frutta e verdura e le classificazioni dei rischi potrebbero cambiare. Tuttavia, eventuali modifiche ai controlli fitosanitari per gli ortofrutticoli importati dall'UE non saranno introdotte prima del 30 aprile 2024.

Per «prodotto vegetale» si intendono i prodotti di origine vegetale che non sono trasformati o che sono stati preparati in modo semplice. Questo include legno e corteccia.

➤ <https://www.gov.uk/guidance/comply-with-marketing-standards-for-fresh-fruit-and-vegetables>

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

- **Controllo documentale:** esame di certificazioni ufficiali, attestati e altri documenti commerciali necessari che accompagnano la spedizione.
- **Controllo di identità:** ispezione visiva di una spedizione sia sul contenuto che sull'etichettatura al fine di verificarne la corrispondenza alle informazioni fornite nella documentazione di accompagnamento.
- **Controllo fisico:** controllo sulle merci per verificare che siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari di importazione per GB. Ciò include, se necessari, controlli sull'imballaggio, sui mezzi di trasporto e sull'etichettatura. Possono, altresì, essere richiesti esami di laboratorio, analisi e prelievi di temperatura.
- **Posto di controllo frontaliere (Border Control Post):** obbligo per determinate merci di entrare in UK attraverso punti di ingresso, attrezzati per eseguire controlli su merci specifiche. Il BCP è un posto d'ispezione designato e approvato in linea con la legislazione pertinente del paese per effettuare controlli su animali, piante e loro prodotti in arrivo dall'UE. Le merci che i BCP sono in grado di elaborare differiranno tra loro; pertanto, è responsabilità delle parti importatrici / esportatrici garantire che le loro merci vengano instradate tramite un BCP appropriato.

➤ *Per ulteriori chiarimenti per importare prodotti compositi UE in UK:*

<https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-irelandto-great-britain#exempt-products>

Codice Eori (*Economic Operator Registration and Identification*)

Il codice Eori è una sigla alfanumerica indispensabile nei rapporti con le autorità delle dogane degli Stati europei. È importante conoscerla e capire come funziona e in che modo viene attribuita alle realtà imprenditoriali, per far chiarezza nella burocrazia doganale. Lo scopo del sistema EORI è quello di avere un unico codice di identificazione doganale (codice EORI) dell'operatore economico riconosciuto da tutte le autorità doganali UE.

Tale codice identificativo serve come riferimento comune:

- per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali;
- per l'identificazione degli operatori economici o dei comuni cittadini nelle loro relazioni con le autorità doganali della UE;
- se del caso, per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali ed altri enti/ organismi/autorità.

Come richiedere il codice EORI in Italia?

La procedura per la richiesta del codice è semplice. Bisogna compilare l'apposito modulo di richiesta e presentarlo presso un qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Dogane insieme al documento identificativo. Solitamente, la ricezione del numero EORI non richiede molto tempo, comunque si potrebbe attendere alcuni giorni. Consigliamo ad ogni modo di richiederlo con sufficiente anticipo, per evitare inconvenienti causati da ritardi.

- [Consulta il sito dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli](#)

Per approfondimenti consulta anche i siti www.gov.uk:

- *Codice EORI:* <https://www.gov.uk/eori>
- *Informazioni per gestire le pratiche in dogana*
<https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf>
- *Movimentazione merci verso, fuori o attraverso l'Irlanda del Nord*
<https://www.gov.uk/government/collections/moving-goods-into-out-of-or-through-northern-ireland>

9. Documenti doganali

In virtù dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-UK, dal 1° gennaio 2022 sono entrate a regime le prove di origine preferenziale ed è obbligatoria la **dichiarazione del fornitore** per fruire dell'azzeramento dei dazi doganali al confine UK. Le merci devono essere accompagnate da una **prova dell'origine preferenziale**, rappresentata, nella quasi totalità dei casi, dall'autocertificazione da parte 17 dell'esportatore registrato nel sistema Rex. Inoltre, potrebbero essere previsti adempimenti specifici in base alla categoria di prodotti importati, come ad esempio la necessità di richiedere una **licenza di importazione** o un **certificato di importazione**, come nel caso di importazioni di prodotti dell'agricoltura.

✓ [Sistema degli Esportatori Registrati \(REX\)](#)

PRE-NOTIFICA DI IMPORTAZIONE (a carico di chi riceve – importatore)

Gli importatori comunicano in anticipo agli organismi di regolamentazione competenti l'arrivo di una spedizione in Gran Bretagna. Si tratta in genere di un modulo di notifica di importazione standardizzato che richiede all'importatore di fornire dettagli relativi alla spedizione, quali il paese di origine della spedizione, il luogo di destinazione, la specie / prodotto specifico nonché i dati relativi all'importatore, l'esportatore e il trasportatore.

DICHIARAZIONE DOGANALE

La circolazione di merci nel Regno Unito è soggetta ad obbligo di dichiarazione di importazione (codice ARC - protocollo comunitario univoco o MVV, per i piccoli produttori) da allegare al documento eAD. Lo sdoganamento delle merci è possibile attraverso l'utilizzo di dichiarazioni doganali semplificate anticipando la documentazione anche in formato elettronico.

L'operazione può essere agevolata grazie ad un duty deferment account, in grado di seguire l'intera operazione di import prevista per i prodotti controlled good (merci controllate).

È importante decidere chi farà le dichiarazioni d'importazione. È possibile incaricare qualcuno per la gestione delle dichiarazioni doganali o occuparsene autonomamente.

✓ [e-AD documento amministrativo elettronico](#)

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

L'accordo UE-Regno Unito crea un'ambiziosa zona di libero scambio con nessuna tariffa o contingente sulle merci commercializzate, previa presentazione di un'adeguata **prova dell'origine preferenziale**, pertanto, non vengono introdotti dazi doganali o quote di importazione sulle merci.

Dal 2022 le imprese che esportano verso il Regno Unito devono essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per dichiarare l'origine preferenziale già al momento della presentazione della merce in Dogana. Occorre tenere presente che l'esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute e che, in caso di violazioni, sono previste sanzioni, oltre a responsabilità di ordine contrattuale con il proprio cliente UK.

Essenziale, ai fini della correttezza della prova dell'origine preferenziale rilasciata dall'esportatore, è la dichiarazione del fornitore, contenente una chiara indicazione dell'origine (**UE o non UE**) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto esportato in UK. Tale dichiarazione attesta, a beneficio

dell'esportatore, l'origine delle merci, consentendogli di provvedere direttamente alla compilazione della dichiarazione dell'origine preferenziale.

FATTURA COMMERCIALE

A seguito dell'accordo sulla Brexit, la circolazione delle merci tra UK e UE dal 1° gennaio 2021 è considerata commercio con un Paese extracomunitario. Pertanto: le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito, **non** costituiranno più cessioni intraUE ex art.41, DL n. 331/93, bensì esportazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72.

A carico dell'esportatore, necessaria per lo sdoganamento.

La fattura deve essere redatta in inglese. Da presentare in originale insieme a una copia.

Le fatture commerciali rese a clienti appartenenti al Regno Unito non saranno più da inserire nel modello Intrastat perché non saranno più emesse a clienti europei, fatta eccezione per l'Irlanda del Nord che rimane in UE. A tal fine per identificare i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni intracomunitarie o acquisti intracomunitari di beni, è stato introdotto un nuovo Codice Paese "XI", diverso da quello del Regno Unito "GB" che accompagnerà l'identificativo fiscale di tali soggetti.

La fattura commerciale deve contenere:

- il nome dell'esportatore,
- l'indirizzo e le informazioni di contatto.
- il nome dell'azienda e l'indirizzo del cliente
- una chiara descrizione del valore, la data in cui i beni o i servizi sono stati forniti (data di fornitura)

CERTIFICATI FITOSANITARI PER I PRODOTTI VEGETALI

L'importazione di piante e prodotti vegetali in Gran Bretagna dai paesi UE può essere sottoposta a controlli di frontiera a seconda della classificazione del rischio ritenuto per ciascun prodotto: Alto, Medio, Basso.

✓ [Verifica la categoria di rischio per le tue merci](#)

Importazione di piante e prodotti vegetali dall'UE a partire dal 30 aprile 2024

Nell'ambito delle modifiche ai controlli sulle importazioni, modello operativo frontaliero (BTOM), a decorrere dal 30 aprile 2024:

- i controlli delle piante e dei prodotti vegetali ad alto rischio devono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero o un punto di controllo - non sarà più possibile utilizzare un luogo di destinazione;
- le importazioni di piante e prodotti vegetali a rischio medio dovranno essere sottoposte agli stessi controlli fitosanitari delle merci ad alto rischio: continueranno ad aver bisogno di un certificato fitosanitario e saranno soggette a controlli documentali, fisici e di identità presso un posto di Controllo frontaliero o un punto di controllo.

I prodotti **ortofrutticoli** a medio rischio importati dall'UE continueranno a essere temporaneamente trattati come a **basso rischio**.

Le piante e i prodotti vegetali non regolamentati e a basso rischio **continueranno a essere esentati dai controlli fitosanitari**.

Dal 2024 gli esportatori UE prima della partenza delle merci a medio rischio, dovranno contattare l'autorità competente del proprio paese affinché un ispettore fitosanitario locale possa emettere il certificato fitosanitario. Tale certificato sarà notificato all'importatore britannico ed attesta che la pianta o il prodotto vegetale è stato ufficialmente ispezionato, soddisfa i requisiti d'importazione della Gran Bretagna ed è esente da parassiti e malattie.

Gli esportatori dall'UE, in collaborazione con gli importatori britannici, individueranno la miglior via d'ingresso della merce ad alto rischio.

Nel secondo trimestre 2024 partirà una fase pilota per *Authorised Operator Status*.

Groupage – Il groupage prevede il trasporto di più spedizioni, ognuna con il proprio certificato fitosanitario anche se in un unico carico. Le aziende che importano in Gran Bretagna in groupage dovranno considerare in anticipo che merci diverse possono avere requisiti d'importazione differenti.

Transito – Saranno rimossi i Common Health Entry Documents (CHED), la pre-notifica, per le piante e i prodotti vegetali che sono in transito per la Gran Bretagna.

Fonte: *Prodotti ortofrutticoli* - [Defra.gov.uk](https://defra.gov.uk)

<https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/target-operating-model-tom/what-does-the-bordertarget-operating-model-mean-for-plants>

➤ [Guida alle importazioni di piante e prodotti vegetali dall'UE in Gran Bretagna](#)

10. Trasporti

L'accordo UE-Regno Unito garantisce la continuità dei collegamenti aerei, stradali e marittimi, assicurando il futuro di tali importanti flussi di trasporto.

Alla frontiera UE gli operatori sono tenuti a rispettare i nuovi adempimenti per accedere ai porti e aeroporti del Regno Unito. Innanzitutto, gli autotrasportatori dovranno preventivamente registrarsi al **GVMS** - *Goods Vehicle Movement Service* (per procedere alla registrazione è necessario avere un codice **EORI "GB"**) che permetterà l'identificazione della merce in ingresso nel Regno Unito tramite **GMR** - *Goods Movement Reference*).

Il **GVMS** (Goods vehicle movement service) è il servizio dedicato alla circolazione dei veicoli merci. Le procedure telematiche prevedono che l'invio dei dati relativi alla spedizione avvenga prima di arrivare al porto o aeroporto, tramite la generazione digitale di un codice GMR, obbligatorio per ciascun camion in entrata.

GVMS: <https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service>

Il codice **GMR** (Goods Movement Reference) è il numero di riferimento unico associato a ciascun veicolo che trasporta merci verso l'UK. Il trasportatore deve presentare obbligatoriamente il GMR generato sulla piattaforma GMVS al momento dell'imbarco. In assenza del documento identificativo del camion, l'autista non potrà salire a bordo del traghetto o transitare nell'Eurotunnel, e quindi superare il confine tra UE e Regno Unito.

GMR: <https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference#history>

Porti e aeroporti doganali di entrata

Porti principali	Dover, Felixstowe, Immingham, Liverpool, Londra, Southampton, Teesport (Inghilterra); Forth Ports (Scozia); Milford Haven (Galles)
Aeroporti doganali	Aberdeen (ABZ), Belfast (BFS), Birmingham (BHX), Blackpool (BLK), Bournemouth (BOH), Bristol (BRS), Cambridge (CBG), Cardiff (CWL), Coventry (CVT), Durham Tees Valley/Teesside (MME), East Midlands (EMA), Edimburgo (EDI), Exeter (EXT), Glasgow (GLA), Guernsey (GCI), Hull/Humberside (HUY), Isola di Man (IOM), Jersey (JER), Leeds/Bradford (LBA), Liverpool (LPL), Londra Heathrow (LHR), Londra Gatwick (LGW), London City (LCY), Luton (LTN), Manchester (MAN), Manston (MSE), Newcastle (NCL), Norwich (NWI), Prestwick (PIK), Shoreham (ESH), Southampton (SOU), Southend (SEN), Stansted (STN)

Orientamenti per le società di trasporto e i conducenti commerciali che si muovono accompagnati (guida) RoRo merci e merci RoRo non accompagnati tra la Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) e l'Unione europea.

✓ <https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-ro-ro-freight-guidance-for-hauliers#section-3>

Dichiarazione sommaria di entrata (ENS)

Dal 1° luglio 2021, le dichiarazioni ENS di sicurezza sono richieste per le importazioni dall'UE in UK, così come avviene per il commercio nel resto del mondo.

Ci sono due tipi di dichiarazione:

1. dichiarazione sommaria di uscita / **exit summary declaration (EXS)**
2. dichiarazione sommaria di entrata / **entry summary declaration (ENS)**.

Per le merci importate in UK, i vettori hanno la responsabilità legale di fornire all'autorità doganale del Regno Unito le informazioni di sicurezza prima dell'arrivo, tramite dichiarazioni di entrata ENS. Per i trasporti RoRo, il vettore è l'operatore del traghetto per le merci non accompagnate o il trasportatore per le merci accompagnate.

I dati richiesti dalla dichiarazione ENS includono:

- mittente
- destinatario
- descrizione delle merci
- percorso (paese per paese)
- modalità di trasporto (ad esempio, dettagli di traghetto o Eurotunnel)
- data e orario di arrivo

Per presentare la dichiarazione ENS è richiesto il codice EORI. Questo deve essere un:

- Numero GBEORI, «GB» per la Gran Bretagna (o numero «XI» EORI per l'Irlanda del Nord);
- Numero EORI dello Stato membro dell'UE per le dichiarazioni ENS.

Un terzo può presentare la dichiarazione previa conoscenza da parte del vettore. Tuttavia, rimane responsabilità del vettore assicurarsi che:

- sia presentata una dichiarazione sommaria di entrata;
- la dichiarazione viene presentata entro i termini di legge.

Il vettore dovrà registrarsi per l'accesso al servizio GB per presentare le dichiarazioni ENS. Questo processo può anche essere completato da un terzo tramite delega.

La dichiarazione deve essere presentata con un certo anticipo rispetto all'arrivo o alla partenza da un porto del Regno Unito così da consentire il controllo preventivo da parte delle autorità di frontiera. Per l'Eurotunnel, le dichiarazioni di sicurezza ENS devono essere presentate almeno 1 ora prima dell'arrivo a Coquelles. Per i viaggi marittimi brevi, le dichiarazioni di sicurezza ENS devono essere presentate almeno 2 ore prima dell'arrivo sia per le merci in container che non. Sono considerati viaggi brevi in mare quelli provenienti da:

- il Canale della Manica, o la costa atlantica dell'Europa dal punto in cui incontra il Canale della Manica fino al porto di Algeciras compreso
- Norvegia
- Irlanda
- Isole Faroe
- Islanda
- porti del Mar Baltico e del Mare del Nord.

✓ Per maggiori informazioni Dichiarazione sommaria di entrata (GB-ENS)

<https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-to-make-an-entry-summary-declaration>

La dichiarazione ENS **non è richiesta** per le **merci coperte da un carnet ATA o CPD** (Carnet de Passages en Douane).

Per le merci **non soggette a controllo** l'importatore si limita ad annotarle nei propri registri commerciali dopodiché dovrà presentare entro 6 mesi dichiarazione supplementare alle autorità doganali. Il trasportatore deve avere il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (Codice EORI) del commerciante quando sposta queste merci.

Per quanto riguarda i **trasporti aerei**, le compagnie aeree britanniche non sono più considerate vettori dell'UE, perdendo dunque i loro diritti di traffico nell'Unione. I vettori dell'UE e del Regno Unito potranno comunque effettuare trasporti illimitati di passeggeri e merci tra punti dell'UE e punti del Regno Unito ("*3a e 4a libertà*"). Il cosiddetto trasporto supplementare, o "*5° libertà*", vale a dire le operazioni di trasporto da e verso paesi terzi (ad esempio Roma-Londra-New York), sarà possibile se concordato bilateralmente e reciprocamente tra Stati membri e Regno Unito. L'accordo garantisce inoltre la cooperazione in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo.

Per quanto riguarda il **trasporto su strada**, i trasportatori dell'UE e del Regno Unito potranno trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro. Saranno inoltre autorizzati ad effettuare due operazioni supplementari all'interno del territorio dell'altra parte, limitando così il rischio di dover tornare indietro senza carico. L'accordo prevede, inoltre, il pieno diritto di transito (ad esempio, il diritto per i trasportatori irlandesi di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE).

Trasporti dalla Repubblica d'Irlanda verso la Gran Bretagna

Tutte le merci spostate dall'Irlanda in Gran Bretagna richiederanno una dichiarazione di esportazione. La dichiarazione sommaria di uscita irlandese contiene i dettagli della dichiarazione EXS di sicurezza e garanzia (*dichiarazione sommaria di uscita*). Per le merci esportate tramite RoRo (Roll-on Roll-off), è necessario completare una notifica di pre-imbarco prima dell'arrivo al porto di partenza in Irlanda utilizzando il servizio RoRo doganale dell'Irish Revenue.

Le dichiarazioni di esportazione dell'UE sono di responsabilità dell'esportatore e saranno presentate utilizzando il sistema di elaborazione automatica delle voci esistenti (eAD). Il sistema eAD gestisce la convalida, l'elaborazione, la contabilità dei dazi e lo sdoganamento delle dichiarazioni doganali. Irish Revenue dispone di informazioni sui sistemi elettronici doganali.

Trasporti dalla Repubblica d'Irlanda verso l'Irlanda del Nord

I conducenti che spostano merci tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord dovranno affrontare procedure doganali diverse rispetto ad altri scambi tra Regno Unito e UE.

Documenti, licenze e permessi

Accesso UK - Dal 1° gennaio 2021, gli operatori dell'UE potranno intraprendere viaggi illimitati verso, o attraverso il Regno Unito, con un massimo di 2 movimenti di cabotaggio nel Regno Unito, a condizione che siano effettuati a seguito di un viaggio dall'UE ed entro 7 giorni dallo scarico nel Regno Unito.

Licenza UE - Gli operatori dell'UE devono essere autorizzati dal proprio Paese di stabilimento e portare sempre una copia della licenza UE .

Documentazione per il veicolo - Gli operatori dell'UE che operano da, verso o attraverso il Regno Unito dovranno esibire una prova dell'assicurazione auto per il loro veicolo e rimorchio (è riconosciuta la Carta Verde).

Formalità in frontiera: responsabilità

Esportatore - È responsabilità dell'esportatore predisporre le dichiarazioni doganali e fornire alla società di trasporti e al conducente i documenti corretti (direttamente o tramite una terza parte, ad esempio uno spedizioniere, una società di logistica o un agente doganale).

Azienda di trasporto - L'azienda di trasporto deve garantire che il proprio conducente disponga di tutte le informazioni e i documenti doganali necessari e deve inoltre assicurarsi che i propri autisti sappiano quali documenti presentare in ogni fase del viaggio (ispezioni pre-partenza; presentazione nei porti o terminal; presentazione in dogana).

Conducente - Il conducente deve conservare a bordo del veicolo la documentazione fornita dall'azienda di trasporto per tutta la durata del viaggio. Ciò include anche le informazioni e la documentazione necessaria per soddisfare le formalità degli Stati membri dell'UE. Questo perché ogni movimento di merci dall'UE al Regno Unito sia: un'operazione d'importazione per le autorità britanniche e un'operazione di esportazione per le autorità dell'UE.

FORMALITÀ DI FRONTIERA: CONTROLLI PER PRODOTTI VEGETALI

I controlli alla frontiera per i prodotti vegetali potranno essere eseguiti attraverso:

- Border Control Posts (BCP): ispezione effettuata da un addetto della Animal and Plant Health Agency (APHA) alla frontiera,
- Control Posts (CP): ispezione effettuata da un addetto della APHA presso posti di controllo situati nell'entroterra. Gli importatori possono fare richiesta per essere autorizzati come punti di controllo in modo che le ispezioni siano effettuate presso le proprie strutture. Devono dimostrare di essere dotati di strutture e attrezzature adeguate a garantire la biosicurezza, consentire i controlli e soddisfare i requisiti di salute e sicurezza in linea con la legislazione britannica.

Sia i BCP che i CP operano sotto supervisione della Custom agency.



[Mappa dei BCPs e dei Cps per le importazioni di piante e prodotti vegetali](#)

Dal 30 aprile 2024, gli impianti e i prodotti vegetali ad alto rischio devono avvenire attraverso un punto di controllo di frontiera (BCP) o (CP) in cui saranno effettuati controlli di identità e fisici. I controlli non avranno più luogo presso i punti di destinazione (PoD).

- Per maggiori informazioni sull'importazione di piante e prodotti vegetali consulta [Defra.gov.uk/trade](https://www.defra.gov.uk/trade)

STRUTTURE DI FRONTIERA INTERNE

Le strutture di confine interne sono siti governativi del Regno Unito dove i controlli doganali e dei documenti possono avvenire lontano dalle località portuali.

Le strutture fungeranno da ufficio governativo di partenza (per i viaggi in uscita) e da un ufficio governativo di destinazione (per i viaggi in entrata), in cui gli autotrasportatori possono iniziare e terminare i viaggi quando si spostano le merci dentro e fuori dal Regno Unito, nell'ambito della Convenzione di transito comune (CTC), nota anche come transito. Possono anche essere utilizzati per carnet ATA, carnet TIR e convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

- ✓ Informazioni per i trasportatori di autoveicoli pesanti o conducenti che attraversano una frontiera interna, controlli doganali e documenti

<https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility>



Elenco delle strutture di frontiera interne e loro funzioni

IBF (Inland Border Facilities)	Località	Funzioni
Sevington (in entrata e in uscita)	Mersham Ashford TN25 6GE	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni Gestione del traffico
Ebbsfleet (in uscita)	International Way Ebbsfleet Valley DA10 1EB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Priorità DEFRA (frutti di mare e pulcini di un giorno) Controlli fisici e ispezioni
North Weald Airfield (in uscita)	North Weald Airfield Merlin Way North Weald Bassett Epping - CM16 6GB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Birmingham Airport (in entrata e in uscita)	Birmingham International Airport BHX Car Park 6 B26 3QY	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Warrington (in entrata e in uscita)	Barley Castle Lane Appleton Thorn Warrington WA4 4SR	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Dover Western Docks (in entrata)	Dover Western Docks Lord Warden Square Dover - CT17 9DN	Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni
Stop 24 (in entrata)	Folkestone Services Junction 11 M20 Hythe CT21 4BL	Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Ashford, Waterbrook (in entrata e in uscita)	Waterbrook Avenue Ashford Kent - TN24 0GB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni
Manston Airport	Manston Airport The Cargo Centre Spitfire Way Ramsgate Kent - CT12 5FF	Da utilizzare quando sono attivi i processi di alleggerimento del traffico del porto di Dover

Holyhead (in entrata e in uscita)	Roadking Truckstop Parc Cybi Kingsland Holyhead - LL65 2YQ	Ufficio di transito e di destinazione Controlli CITES Gestione carnet ATA e TIR – prenotazione obbligatori
--	--	--

Fonte: <https://trans.info/en/list-of-uk-s-inland-border-facilities-revealed-checks-to-take-up-to-2-hours214266>

Il sito web [Inland Border Facilities \(IBS\)](#) fornisce informazioni sulle strutture di frontiera interna del governo di controlli doganali e di transito richiesti dopo Brexit

11. Tariffe doganali e imposizioni fiscali

È possibile continuare a importare ed esportare merci senza tariffe e quote, a condizione che tali merci soddisfino i requisiti delle "Norme di origine" stabilite nell'accordo UE-UK.

Queste regole si riferiscono alla quantità di contenuto del Regno Unito o dell'UE in un particolare prodotto e alla quantità di lavorazione che le merci subiscono nel Regno Unito o nell'UE prima dell'esportazione. Queste norme determinano se le merci si qualificano come originarie del Regno Unito o dell'UE e quindi possono beneficiare di tariffe e contingenti pari a zero. Le merci che non sono state sufficientemente prodotte o lavorate nel Regno Unito o nell'UE non possono essere riesportate esenti da dazi in base all'aliquota tariffaria preferenziale dell'accordo. Le norme in materia di IVA e accise che si applicano alle merci in entrata o in uscita dal Regno Unito da o verso paesi dell'UE e paesi non UE sono ora le stesse.

UKGT, ovvero **UK Global Tariff** è il nuovo regime tariffario doganale del Regno Unito, che ha sostituito la tariffa esterna comune dell'UE dal 1° gennaio 2022. Le tariffe vengono stabilite in sterline, non in euro. La modifica coinvolge i due tipi di tariffe più comuni: la Tariffa Ad Valorem (tariffe AV) espresse come percentuale del prezzo finale e la Tariffa Speciale dove c'è un importo di denaro addebitato per unità.

La tariffa globale del Regno Unito (UKGT) si applica a tutte le merci importate a meno che:

- il paese di importazione ha un [accordo commerciale con il Regno Unito](#); (**vedi accordo commerciale UE-UK che comprende anche l'Italia**);
- si applica un'eccezione, ad esempio uno sgravio o una [sospensione tariffaria](#);
- le merci provengono da paesi in via di sviluppo che [rientrano nel sistema di preferenze generalizzate](#).

Tutti questi cambiamenti pongono una serie di sfide agli scambi commerciali tra Regno Unito e UE e impongono la massima attenzione nell'utilizzo dei codici merceologici.

I venditori che trascurano questo passaggio potrebbero trovarsi di fronte a ritardi nelle consegne e multe indesiderate. Se poi l'ordine giunge a destinazione con un prezzo più alto, gonfiato da dazi e tasse locali non preventivamente considerate, difficilmente il cliente ripeterà l'acquisto.

Le tariffe applicabili alle merci importate

Per esaminare le tariffe applicate alla merce da importare, andare sul sito [GOV.UK](https://www.gov.uk), inserire il codice merceologico e quindi verificare, in tempo reale, la tariffa applicabile.

➤ <https://www.gov.uk/guidance/tariffs-on-goods-imported-into-the-uk>

I codici merceologici classificano le merci per l'importazione e l'esportazione al fine di:

- compilare dichiarazioni e altri documenti
- controllare se c'è un dazio o un'IVA da pagare
- scoprire gli sgravi doganali

Prima di iniziare

Se non sei sicuro di come classificare le tue merci, controlla come individuare il codice giusto.

➤ <https://www.gov.uk/guidance/finding-commodity-codes-for-imports-or-exports>

I prodotti esportati nel Regno Unito godranno dell'esenzione IVA dell'Unione Europea, dovranno rispettare le norme IVA previste in UK.

L'uva fresca rientra nella sottovoce 080610	
Frutta commestibile e noci; bucci di agrumi e meloni	Capitolo 08
Uve, fresche o secche	0806 - I

Tariffa online integrata del Regno Unito

Descrizione prodotto	IVA	Tariffe paese terzo	Codice Doganale	
Uva da Tavola			0806	1010
- Varietà uva imperatrice (vitis vinifera c.v.)	0%	8.00%	0806 05	1010
- Altro	0%	8.00%	0806 90	1010
- Altro	0%	14.00%	0806 00	1090

➤ Fonte: <https://www.trade-tariff.service.gov.uk/subheadings/0806100000-80> - (agg. Marzo 2024)

12. Etichettatura e marcatura UKCA

La maggior parte della legge sull'etichettatura degli alimenti è rimasta invariata dopo la Brexit, in linea generale sono mantenute le disposizioni del [Regolamento \(UE\) 1169/2011](#) sulle informazioni da includere sugli alimenti destinati al consumo in Gran Bretagna.

➤ <https://www.legislation.gov.uk/eur/2011/1169/contents>

In base all'art.19 del Regolamento (UE) 1169/2011, per la frutta e la verdura fresca, non è previsto l'obbligo di indicare gli ingredienti in etichetta.

Tuttavia, tenuto conto della rilevanza per il consumatore di essere informati sulla tipologia degli ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali possono essere adottate norme per integrare il comma 1 dell'art.19.

➤ <https://www.legislation.gov.uk/eur/2011/1169/chapter/IV/section/2/2020-12-31>

LE INFORMAZIONI DA ESPORRE SULLE ETICHETTE O SUGLI IMBALLAGGI PER ALIMENTI PRECONFEZIONATI

Dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove normative che **rendono obbligatorio includere sull'etichetta** degli alimenti preconfezionati venduti nel **Regno Unito** il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare (FBO/Food Business Operator, in italiano OSA/Operatore del Settore Alimentare) con sede nel Regno Unito. Questa disposizione assegna al referente designato la responsabilità del prodotto e delle informazioni riportate sull'etichetta nel territorio britannico. È pertanto fondamentale che si tratti di un "established" food business operator nel Regno Unito, con una presenza fisica nel paese che rifletta un reale coinvolgimento nell'attività, e che l'indicazione dell'indirizzo avvenga con il suo consenso.

Il termine "impresa alimentare" include qualsiasi tipo di impresa, a scopo di lucro o no, sia pubblica che privata, coinvolta in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Un FBO "established" deve assumersi la responsabilità dei prodotti, garantendo la presenza e l'accuratezza delle informazioni alimentari sull'etichetta. L'impresa alimentare, il cui nome compare nella commercializzazione del prodotto alimentare, detiene la responsabilità.

L'indicazione in etichetta dovrà essere accompagnata da una frase che specifica la relazione tra l'FBO e il prodotto (ad esempio, "importato da", "distribuito da", ecc.). **I requisiti relativi all'indicazione dell'indirizzo del FBO si applicano esclusivamente agli alimenti preconfezionati**, ossia quelli che vengono preparati prima di essere messi in vendita e che non possono essere modificati senza aprire o modificare l'imballaggio.

L'etichetta deve mostrare le seguenti informazioni:

- la denominazione di vendita del prodotto alimentare;
- una data «best before» o «uso»;
- le eventuali avvertenze necessarie;

- informazioni sulla quantità netta;
- il paese o il luogo di origine;
- il numero di lotto o la data di scadenza;
- eventuali condizioni particolari di conservazione;
- il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare (FBO) responsabile delle informazioni sugli alimenti

La **denominazione di vendita dell'alimento** è il nome con cui un prodotto è commercializzato che consente, quindi, al consumatore di identificarlo immediatamente.

La denominazione legale (il cosiddetto "*legal name*") è quella denominazione di vendita che è conforme alla legislazione pertinente in materia.

Prodotti biologici

L'obbligo di COI (certificate of Inspection) per l'importazione di prodotti biologici dai paesi membri dell'UE (nonché per i paesi EEA e la Svizzera, sempre assimilati alle norme valide per l'UE ai fini del Border Target Operating Model (BTOM)) è stato prorogato al 1° febbraio 2025. potranno mantenere l'etichetta fino al 31 dicembre 2023.

Indicazioni geografiche (GIs, geographical Indications)

Ci sarà un nuovo schema nel Regno Unito con nuovi loghi. In linea con le regole del WTO (World Trade Organization) viene introdotto un nuovo sistema di GIs. Le etichette DOP, IGP, STG, verranno aggiornate con nuovo logo (*'Designated Origin', 'Geographic Origin', 'Traditional Speciality' - 'UK-protected'*) da febbraio 2024. Dopo il periodo transitorio, le etichette DOP, IGP e STG britanniche tutelate in UE potranno mantenere il logo insieme a quello UK sui prodotti venduti nel Regno Unito, seppur non obbligatorio. Sono state inoltre riscontrate sul mercato delle casistiche nelle quali prodotti da etichettare con un'indicazione geografica di origine britannica riportano entrambi i loghi, UK e UE, seppur opzionale.

Se il nome del prodotto contiene un marchio registrato, questo può essere indicato.

Per alcuni alimenti è obbligatorio utilizzare denominazioni legali specifiche ("reserved descriptions") che li identificano in base al soddisfacimento di determinati standard sulla composizione o fabbricazione.

➤ Per ulteriori informazioni consulta il sito GOV_UK:

<https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging/food-labelling-what-you-must-show>

➤ Consulta le linee guida del governo britannico:

<https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers#labelling-prepacked-food>

Marchatura UKCA



Con l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, i legislatori si stanno ponendo il problema se la **marcatura CE** può continuare ad avere valore cogente per i prodotti esportati in UK (Gran Bretagna, Scozia e Galles), oppure deve essere sostituita con la **marcatura britannica UKCA** (UK Conformity Assessed).

Il governo britannico ha deciso di continuare a riconoscere la marcatura CE fino al 31 dicembre 2024 consentendo alle imprese di prepararsi per la marcatura UKCA con maggiore flessibilità e riduzione degli oneri.

Leggi la guida aggiornata sulla marcatura UKCA su GOV.UK:

➤ *Utilizzo della marcatura UKCA*

<https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking>

➤ *Immissione sul mercato dei prodotti manifatturieri in Gran Bretagna*

<https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain>

➤ *Marchatura UKCA: valutazione della conformità e documentazione*

<https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation>

➤ *Marchatura UKCA: ruoli e responsabilità*

<https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-roles-and-responsibilities>

Dove posizionare la marcatura UKCA

La legislazione in vigore che consente di posizionare la marcatura UKCA su un'etichetta apposta sul prodotto o su un documento che accompagna il prodotto fino al 31 dicembre 2027. Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2028, nella maggior parte dei casi, è necessario apporre la marcatura UKCA sul prodotto stesso o sulla confezione.

In alcuni casi, ad esempio quando il prodotto è troppo piccolo, la marcatura UKCA può essere apposta sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento.

La marcatura UKCA deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile quando la si appone sul prodotto (o alternative consentite). Vigono anche regole sulle dimensioni della marcatura UKCA.

➤ Scopri di più su [immissione in commercio in Gran Bretagna utilizzando marchi di prodotti del Regno Unito o dell'UE \(PDF, 345 KB\)](#).

➤ consulta il sito GOV_UK - <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-scienceinnovation-and-technology>

Imballaggio

L'uva da tavola deve essere imballata in modo da proteggere adeguatamente il prodotto.

I materiali utilizzati devono essere puliti e di qualità tale da evitare danni esterni o interni al prodotto. L'uso dei materiali, in particolare, carta o timbri, recanti specifiche commerciali, a condizione che la stampa o l'etichettatura siano state eseguite con inchiostro o colla atossica.

Gli adesivi apposti singolarmente sul prodotto devono essere tali che, una volta rimossi, non lasciano tracce visibili di colla. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi sostanza estranea, anche se può essere lasciato sul gambo del grappolo un frammento di tralcio di vite, non superiore 5 cm di lunghezza, come forma di presentazione.

Disposizioni relative alla marcatura

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su un lato, indicazioni leggibili, indelebili e visibili dall'esterno.

A. Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello spedizioniere (es: via/città/regione/codice postale e, se diverso dal paese di origine, il paese).

Questa menzione può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione degli imballaggi preconfezionati, dal marchio di codice accettato che rappresenta l'imballatore e/o lo spedizioniere, in stretta connessione con il riferimento "imballatore e/o spedizioniere" (o abbreviazioni equivalenti). Il marchio di codifica deve essere preceduto dalla norma ISO3166 alfabetico, prefisso del paese che riconosce, se diverso dal paese di origine;
- solo per gli imballaggi preconfezionati, con il nome e l'indirizzo di un venditore all'interno dell'Unione indicati in stretta connessione con la menzione "imballati per" o una menzione equivalente. In tal caso, l'etichettatura deve includere anche un codice rappresentante dell'imballatore e/o dello spedizioniere.
Il venditore è tenuto a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dall'organismo di controllo in merito al significato del presente codice.

B. Natura dei prodotti

- "Uva da tavola" se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di origine nettamente diversa varietà,

C. Origine dei prodotti

- Paese d'origine e, facoltativamente, zona di coltivazione, o nazionale, o regionale o locale.
- nel caso di un miscuglio di varietà nettamente diverse di uve da tavola di diversa provenienza origine, l'indicazione di ciascun paese d'origine figura accanto al nome della varietà in questione.

D. Specifiche commerciali

- Classe.
- "Grappoli inferiori a 75 g destinati a porzioni singole", se del caso

E. Marchio di controllo ufficiale (facoltativo)

Gli imballaggi non devono recare le indicazioni identificative, quando contengono informazioni di vendita, ben visibili dall'esterno. Tali imballaggi devono essere esenti da qualsiasi indicazione che possa indurre in errore. Quando gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono essere fornite su un avviso in posizione evidente su almeno due lati del pallet.

➤ <https://www.gov.uk/guidance/comply-with-marketing-standards-for-fresh-fruit-and-vegetables#fullpublication-update-history>

Imballaggi in legno: è noto che il materiale da imballaggio in legno (WPM) introduce parassiti e malattie dannose per alberi e foreste.

Se importi o esporti merci utilizzando WPM o fornisca WPM alle aziende, devi seguire le regole per soddisfare gli standard internazionali **ISPM15**, dal 1° gennaio 2021. In questo modo puoi spostare WPM tra Gran Bretagna (GB) – Inghilterra, Scozia e Galles – e altri paesi, inclusi gli Stati membri dell'UE e la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno (WPM) include:

- casse da imballaggio;
- scatole;
- fusti e contenitori simili;
- pallet, pallet per scatole, collari per pallet e altri pannelli di carico;
- pagliolo (legno sfuso utilizzato per proteggere le merci e il loro imballaggio).

➤ <https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material>

13. Spedizione temporanea

Informazioni pratiche sulla gestione delle campionature durante le fiere nel Regno Unito

- Se il valore dei campioni resta al di sotto delle £135, è mitigata la possibilità di ulteriori controlli doganali su eventuale IVA/VAT da versare ma effettivamente non dovuta;
- Per il corretto passaggio del campione in dogana, occorrerà essere in possesso di un'identificazione fiscale (partita IVA) sia nello stato da cui parte il campione che in quello in cui viene ricevuto. Ad esempio, nel caso in cui un'azienda italiana debba spedire un campione ad un ente fieristico in UK, l'azienda italiana spedisce la merce con la propria P.IVA italiana - una volta giunta in dogana - l'ente fieristico direttamente oppure tramite il partner logistico in loco potrà fornire la propria P.IVA ed EORI e ricevere/importare la campionatura per conto dell'espositore. In alternativa (ma non per prodotti-food) si può utilizzare il Carnet ATA che permette l'introduzione temporanea delle merci sul suolo britannico;
- Come sopra, per permettere il passaggio del campione il mittente dovrà essere un soggetto passivo IVA in Italia. Inoltre, nel caso in cui un'azienda italiana debba spedire una campionatura in fiera dovrà assicurarsi che chi riceve la merce sia in possesso di una partita IVA e EORI per poter ricevere la merce. Normalmente le fiere mettono a disposizione la propria partita IVA (VAT Number ed EORI Number al fine di facilitare le operazioni di export/import.) In alternativa (ma non per prodotti-food) si può utilizzare il Carnet ATA che permette l'introduzione temporanea delle merci sul suolo britannico;
- L'ente fiera potrebbe lasciar disporre del proprio Codice EORI oppure utilizzare un partner logistico dotato di EORI così come potrebbe non verificarsi tale circostanza, rendendo necessario l'individuazione di un soggetto titolare di EORI UK;
- Come già ricordato precedentemente, è indispensabile l'utilizzo di un Custom Broker/Tramite. Il partner logistico potrà gestire sia le esportazioni dall'Italia che le importazioni sul suolo britannico;
- Per importare senza difficoltà, l'azienda italiana dovrà intestare la propria fattura (o proforma) a sé stessa C/O indirizzo del possessore del codice EORI. Attenzione il Broker doganale agisce solo su mandato scritto del mittente, del destinatario oppure di entrambi. Importante: il Broker non può utilizzare il suo codice EORI;
- Come documento di accompagnamento per l'eventuale campione, la fattura commerciale dovrà presentare (i) una descrizione accurata del pacco; (ii) il peso lordo e netto; (iii) la tipologia di Incoterm (di solito quella più comunemente utilizzata in questi casi è la DDP); (iv) codice doganale completo da 8 cifre; (v) dichiarazione d'origine della merce e dichiarazione supplementare su carta aziendale intestata che facilita il passaggio della merce (vi).

Carnet ATA



Il Regno Unito ha aderito alla convenzione ATA il 9 luglio 1963, incluso il territorio del Jersey, del Guernsey e dell'isola di Man

Il Carnet ATA consente di esportare temporaneamente campioni commerciali, beni fieristici o espositivi e attrezzature professionali nei paesi che fanno parte del sistema ATA Carnet.

L'utilizzo del Carnet ATA significa che non pagherai oneri doganali e semplifica lo sdoganamento delle merci nei paesi di esportazione e importazione che hanno aderito alla Convenzione.

- *Sul sito GOV.UK è pubblicata una Guida su come utilizzare il carnet ATA.*
<https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet>

Prima di lasciare l'UE

Nel caso si decida di muovere le merci secondo le procedure della Convenzione ATA, si deve ottenere il rilascio del relativo carnet nello Stato membro di partenza.

Alla frontiera UE

Il trasportatore deve presentare il carnet ATA alle autorità doganali UE e assicurarsi che sia timbrato secondo quanto previsto dalle procedure unionali.

Alla frontiera UK

Il carnet ATA deve essere presentato all'autorità doganale per le formalità previste.

- *Per ulteriori info consultare il sito Unioncamere:*
<http://www.unioncamere.net/legacy/commercioEstero/ata/GranBretagna.htm>

14. Contatti utili



ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY FOR THE UK

London, Manchester & Edinburgh

Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK)

1 Princes Street - W1B 2AY Londra, Regno Unito

Tel. +44 (0) 20 7495 8191

[Invia una mail](#)

Web: www.italchamind.org.uk

Orario: 09:00 - 17:30 dal lunedì al venerdì

www.italchamind.org.uk/contact-us/

London Office



Opening hours

09:00 - 17:30, Monday to Friday



Phone number

+44 (0) 20 74958191



Address

1 Princes Street, London - W1B 2AY, England (UK)



Email

[Click here to send us an email](#)

North-West Office



Opening hours

09:00 - 17:30, Monday to Friday



Phone number

+44 (0) 1925 506013



Address

520 Birchwood Boulevard, WA3 7QX, UK Birchwood



Email

[Click here to send us an email](#)

Scotland Office



Opening hours

09:00 - 17:30, Monday to Friday



Phone number

+44 (0) 14 1331 6078



Address

30 Melville Street, Edinburgh - EH3 7HA, Scotland (UK)



Email

[Click here to send us an email](#)

Italia Desk



Opening hours

09:00 - 17:30, Monday to Friday



Address

Via delle Dalie (Zona Industriale) - 70026 Modugno, Puglia (Italy)



Email

[Click here to send us an email](#)

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022